INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONI E PARERI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1964
rivolta agli Stati membri in merito al certificato di nazionalità dei film, previsto dall'articolo 11 della prmai direttiva in materia di cinematografia

(64/242/CEE)

1. Negli articoli 5, 6 e 7 della prima direttiva in materia di cinematografia, adottata dal Consiglio il 15 ottobre 1963 [1], sono stabilite le prime disposizioni di liberalizzazione degli scambi nel settore cinematografico. Tali disposizioni si applicano ai film che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della summenzionata direttiva, hanno la nazionalità di uno degli Stati membri.

L'articolo 11 stabilisce che :

« Le autorità degli Stati membri importatori non sono tenute, nel quadro della presente direttiva, a rilasciare le autorizzazioni d'importazione e di sfruttamento, sul territorio nazionale, di film che non sono accompagnati da un certificato d'origine rilasciato dallo Stato membro esportatore, attestante, in conformità dei precedenti articoli 3 e 4, la nazionalità del film ».

2. Al fine di agevolare l'applicazione della prima direttiva in materia di cinematografia, nonché di quelle che potranno essere adottate in seguito dal Consiglio, sembra opportuno che gli Stati membri adottino un certificato di nazionalità, stabilito sulla base di criteri uniformi e secondo le disposizioni dei citati articoli 3 e 4.

3. Per questi motivi e a norma dell'articolo 155 del Trattato, la Commissione della Comunità Economica Europea raccomanda agli Stati membri di prendere tutte le necessarie misure affinché siano rilasciati, in conformità del modello allegato alla presente raccomandazione, i certificati di nazionalità per i film considerati nella prima direttiva e nelle direttive future per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento in materia di cinematografia.

Bruxelles, 8 aprile 1964.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

[1] GU n. 159 del 2. 11. 1963, pag. 2661/63.

CERTIFICATO DI NAZIONALITÀ

per pellicola cinematografica impressionata rilasciato a norma dell'articolo 11 della direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea del 15 ottobre 1963

Il (1)

certifica che il film :

è di nazionalità

Il presente certificato è rilasciato per valere come attestato presso le autorità competenti degli Stati membri della Comunità Economica Europea.

....., il

(1) Autorità che rilascia il certificato.

SCHEDA TECNICA

Titolo : (*)

Metraggio : Formato :

Impresa/e di produzione : (*)

Lingua/e della o delle versioni originali :

Teatri di posa :

	Cognome e nome	Nazionalità (o assimilato ai sensi dell'articolo 3 della prima direttiva)
Autori :		
della sceneggiatura :		
dell'adattamento :		
dei dialoghi :		
del commento musicale :		
Regista :		
Collaboratori alla creazione		
Attori :		
Direttore di produzione :		
Direttore della fotografia :		
Tecnico del suono :		
Capo montatore :		
Scenografo :		
Costumista :		

(*) — Se si tratta di film in coproduzione, specificare le imprese straniere di produzione ; i titoli delle versioni originali diverse dalla versione (1), gli accordi di coproduzione in base ai quali il film stesso è stato prodotto e le percentuali rispettive degli apporti finanziari.

— Se si tratta di film in copartecipazione, specificare le imprese straniere di produzione, i titoli delle versioni originali diverse dalla versione (1), le percentuali rispettive degli apporti finanziari.

(1) Nella lingua del paese che rilascia il certificato.